

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE

La seduta comincia alle 9.

ROSANNA MORONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri. (*È approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Fabris e Ranieri sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che l'organizzazione dei tempi per l'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno è la seguente:

relatori: 35 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 30 minuti;

interventi a titolo personale: 40 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 3 ore.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

forza Italia: 38 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 20 minuti;

lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 27 minuti;

comunista: 13 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 13 minuti;

gruppo misto: 40 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 7 minuti; verdi: 6 minuti; rinnovamento italiano popolari d'Europa: 6 minuti; CCD: 5 minuti; rifondazione comunista: 5 minuti; socialisti democratici italiani: 3 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; CDU: 2 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

Discussione del disegno di legge: S. 3222 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (5300) (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

*(Discussione sulle linee generali
– A.C. 5300)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore*. Il disegno di legge di ratifica al nostro esame, come il successivo, riguarda accordi che il nostro paese ha concluso con alcune Repubbliche ex sovietiche, in questo caso con l'Estonia. Il disegno di legge fa parte di una serie di provvedimenti che rendono più facile, proficuo ed interessante ogni tipo di collaborazione economica tra l'Italia e i paesi richiamati.

Il disegno di legge di ratifica n. 5300, già approvato l'anno scorso dal Senato, rende possibile la distribuzione del prelievo fiscale tra i due Stati interessati, in maniera da non penalizzare quanti si occupano di rapporti economici di vario tipo (costruzioni, impianti, trasferimenti

di capitale, *import ed export*). Non c'è niente di nuovo perché questo tipo di accordi si rifanno ad un modello già elaborato dall'OCSE, che è praticamente uguale per ogni tipo di rapporto che noi instauriamo con gli altri paesi.

Quanto al resto, rinvio alla relazione già svolta in Commissione, ricordando che la Commissione stessa ha approvato questo disegno di legge di ratifica all'unanimità, auspicando che l'Assemblea facesse altrettanto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3279 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (5303) (ore 9,07).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

*(Discussione sulle linee generali
– A.C. 5303)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, nel nuovo quadro europeo delineatosi dopo il 1991, queste Repubbliche ex sovietiche hanno instaurato significative relazioni con l'Occidente; l'Italia è in prima fila in questo tipo di relazioni economiche. L'Estonia è uno dei paesi, probabilmente il primo, con cui abbiamo intrapreso rapporti di tal genere. Un accordo di questo tipo, che favorisce la cooperazione economica e tecnica, aiuta i nostri operatori, oltre naturalmente all'Estonia; la Commissione esteri, quindi, ha approvato all'unanimità il provvedimento di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con quanto detto dal relatore e con la Commissione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3304 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (5304) (ore 9,11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 5304)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, il testo dell'accordo è praticamente uguale a quello relativo all'Estonia. Va ricordato che, in questo momento storico, è particolarmente importante per la Macedonia poter usufruire dell'apporto economico, tecnico e di altro tipo da parte dei paesi occidentali, dell'Italia in particolare. Anche la Macedonia è stata punita in modo significativo nel corso della guerra in Kosovo e nelle zone vicine e, quindi, ha bisogno di interventi di diverso tipo (culturali, commerciali, economici, industriali, eccetera).

Pertanto, questo accordo è particolarmente interessante; esso favorisce gli operatori italiani e, nello stesso tempo, la ripresa della Macedonia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore e in tende soltanto sottolineare ulteriormente che la ratifica di questo accordo, fatto nel 1996, in realtà assume un valore politico di grande attualità perché si inserisce nello sforzo definito « patto di stabilità » dell'area balcanica; pertanto, in questo momento, un atto del Parlamento italiano

ha il significato ulteriore di sottolineare l'utilità e l'urgenza di provvedere a tale ratifica.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (5364) (ore 9,13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 5364)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Danieli.

FRANCO DANIELI, *Relatore*. Signor Presidente, sottolineo rapidamente l'importanza di questo accordo europeo sulle principali vie navigabili interne di rilevanza internazionale. È un accordo che non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, conseguentemente, non vi è alcuna relazione tecnica; si tratta di un accordo di razionalizzazione dell'esistente in relazione agli interventi futuri che i diversi Governi intenderanno realizzare per quanto concerne le vie navigabili. In sostanza, attesa l'importanza che il trasporto internazionale per vie navigabili

interne comincia ad assumere, importanza considerata in qualche modo strategica in una realtà quale quella europea, si tratta del tentativo di prevedere *standard* identici per tutte le vie navigabili interne del continente europeo in relazione agli interventi che i diversi Stati adotteranno in futuro. È quindi un accordo che consentirà, nel corso del tempo, di avere, come già attualmente avviene per le autostrade, anche per le grandi vie navigabili interne una stessa impostazione, stesse caratteristiche e stesse dimensioni.

Dell'accordo fanno parte tre annessi: il primo riguarda le vie navigabili di interesse internazionale (alcune presenti nel nostro paese); nell'annesso numero 2 si affronta il tema dei porti di importanza internazionale, mentre nell'annesso numero 3 sono indicate le caratteristiche tecniche ed operative che le vie navigabili di importanza internazionale dovrebbero auspicabilmente possedere nell'eventualità di loro potenziamenti o nuove realizzazioni.

Gli standard ai quali mi riferivo prima sono appunto relativi alle dimensioni, al pescaggio ed al tonnellaggio delle imbarcazioni utilizzatrici, all'altezza minima dei ponti; insomma, vi è anche il tentativo di dare una dimensione alla grande ed attualmente diversificata rete delle vie navigabili.

In Commissione affari esteri si è svolta una discussione piuttosto approfondita, in quanto si sono esaminati aspetti in qualche caso addirittura d'ordine tecnico, ma alla fine la valutazione è stata positiva, quindi il relatore è stato autorizzato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Come ricordavo in precedenza, non vi sono oneri a carico del bilancio dello Stato, quindi tutta la discussione si è incentrata sull'importanza oggettiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, concordo con quanto è stato detto dal

relatore. Fui io a seguire la discussione in Commissione e desidero semplicemente ribadire in questa sede che il provvedimento in esame, che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, stimola noi tutti, e in particolare il Governo, a rivedere con grande attenzione gli impegni sulla utilizzazione delle vie navigabili in Italia proprio in rapporto al processo di europeizzazione che con questo accordo dovrebbe andare più avanti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Rinuncio ad intervenire, Presidente.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori (ore 9,18).

FRANCO DANIELI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO DANIELI. Signor Presidente, desidero avanzare una proposta che riguarda gli ultimi due disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno della seduta odierna, vale a dire quello di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia del 20 ottobre 1997 in tema di cooperazione scientifica e tecnica (atto Camera n. 5235) e il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia in tema di cooperazione culturale, fatto a Giacarta sempre in data 20 ottobre 1997 (atto Camera n. 5811).

La proposta che formulo come relatore è quella di rinviare l'esame dei due provvedimenti. Le argomentazioni, succin-

tamente, attengono innanzitutto a tutti gli elementi posti alla base della stipula di accordi di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e degli altri Governi. Detti accordi hanno sempre fatto riferimento alla condizione che fossero conclusi e sottoscritti nel rispetto dei trattati internazionali e delle convenzioni internazionali da parte degli Stati contraenti, con particolare sottolineatura rispetto alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e dei diritti inviolabili delle collettività.

Questi sono due accordi stipulati nell'ottobre 1997 quando sembrava che vi fosse un'apertura del Governo della Repubblica di Indonesia nei confronti dei parametri riconosciuti dagli organismi internazionali in tema di tutela dei diritti umani e di tutela dei diritti delle minoranze.

La discussione sugli sviluppi e sugli scenari che allora si immaginava per Timor Est e una positiva evoluzione della dinamica democratica interna del Governo indonesiano, così come appariva allora, indussero, e sicuramente fu una scelta positiva, il Governo italiano a sottoscrivere questi accordi. Ma bisogna considerare l'evoluzione di queste ore (non di questi giorni), ivi compresa la decisione di ieri che ha scatenato un conflitto non interetnico, ma tra una popolazione studentesca vastissima, come abbiamo visto nelle piazze di Giacarta, e le forze dell'ordine indonesiane. Si è scatenato dunque un dissenso molto forte sui principi stessi della democrazia. Purtroppo, l'evoluzione negativa di queste ore mi porta a formulare questa proposta. Essa è formulata in ossequio ai principi che generalmente sottintendono alla ratifica e alla firma degli accordi internazionali, oltre che al recepimento nel nostro ordinamento di disposizioni e di normative sovranazionali (le normative dell'Unione europea) che, puntualmente richiamano e pongono addirittura come preconditione, per le ratifiche degli accordi, il rispetto dei diritti umani. Per questo, anche alla

luce degli interventi di ieri e, credo, interpretando l'opinione dei colleghi, mi sento di formulare questa proposta.

PRESIDENTE. C'è dunque una proposta di accantonamento. Il Governo?

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non si oppone a questa richiesta. Non ritiene infondata l'esigenza di un momento di riflessione sulle nostre relazioni con l'Indonesia, soprattutto in relazione agli esiti seguiti del referendum a Timor Est e in rapporto alle relazioni che il Governo indonesiano vorrà stabilire con la forza di pace alla quale partecipa anche un contingente italiano. Naturalmente, il nostro vivissimo auspicio (e noi lavoriamo per questo) è che si creino rapidamente le condizioni affinché il Parlamento possa procedere alla ratifica di questi accordi, nel senso che la situazione a Timor Est ed in Indonesia andrà verso la pacificazione, il rispetto dei diritti umani e, quindi, consentirà uno sviluppo delle nostre relazioni.

PRESIDENTE. Sarebbe quindi un rinvio con speranza di sollecita riassegnazione.

Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che l'esame dei disegni di legge di ratifica nn. 5235 e 5811 è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della Sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della Sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997 (articolo 79, comma 15 del regolamento) (5365) (ore 9,22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della Sanità della

Repubblica di Armenia e il Ministero della Sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 5365)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Francesca Izzo.

FRANCESCA IZZO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, onorevoli deputati, l'accordo al nostro esame mira a ristabilire un quadro di collaborazione nel settore sanitario e delle scienze mediche che il nostro Ministero della sanità aveva fin dal 1970 con l'ex Unione Sovietica, con reciproco vantaggio per le due parti. Vi erano stati, infatti, scambi di documentazione, studi congiunti e l'adozione di terapie sovietiche in Italia ed italiane in URSS. Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, tale cooperazione è venuta a cadere, con la parziale eccezione della Russia, e l'Armenia è stata la prima delle nuove Repubbliche ex sovietiche a riprendere la collaborazione con l'Italia, firmando l'accordo in esame a Roma il 2 aprile 1997.

Il memorandum d'intesa consta di dieci articoli: in particolare, l'articolo 2 concerne gli strumenti di cooperazione e l'articolo 7 prevede l'istituzione di un gruppo paritetico di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione dell'accordo (la durata di quest'ultimo è fissata in cinque anni). Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli: in particolare, l'articolo 3 concerne gli oneri finanziari, pari a 60 milioni annui a decorrere dal 1999. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che tali oneri sono finalizzati esclusivamente alle spese di viaggio della delegazione italiana, alla commissione paritetica ed alle spese di soggiorno della delegazione armena.

Sottolineo infine che la III Commissione affari esteri ha discusso ed approvato all'unanimità il disegno di legge di ratifica in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3221-Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997 (approvato dal Senato) (5446) (ore 9,24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 5446)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, l'onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame autorizza a ratificare la convenzione sulla notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziari negli Stati dell'Unione europea ed il relativo protocollo. La convenzione si compone di 27 articoli: si segnalano in particolare gli articoli 6, 8, 13, 14 e 22.

L'articolo 6 prevede che, al momento della ricezione dell'atto, il ricevente trasmetta al più presto, comunque entro un termine massimo di sette giorni, una ricevuta all'organo mittente. L'articolo 8 elimina una serie di complicazioni, prevedendo che l'organo ricevente possa rifiutarsi di ricevere l'atto oggetto della notificazione se redatto in lingua diversa da quella ufficiale dello Stato membro, da quella dello Stato mittente o da quella del destinatario. La Commissione ha espresso alcune perplessità sull'articolo 13, che attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, alla notificazione di atti giudiziari a persone residenti in altro Stato membro. L'articolo 14 riconosce la possibilità di effettuare notificazioni direttamente per posta e l'articolo 22 risolve altri problemi relativi alle notificazioni, in quanto assicura la protezione delle informazioni. Non vi è stata unanimità in Commissione, comunque alla fine il relatore ha avuto il mandato di riferire favorevolmente. Si tratta di una delle poche ratifiche che non hanno raccolto l'unanimità in Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.

CESARE PREVITI. Signor Presidente, la ratifica della convenzione oggi all'esame della Camera dei deputati ha un particolare rilievo perché rappresenta un primo risultato concreto nella cooperazione dei settori della giustizia previsto dal Trattato di Maastricht. Il superamento della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 è stato determinato dalla ricerca di adottare procedure maggiormente efficienti e, soprattutto, costituisce il superamento dell'impostazione dei rapporti fra Stati europei esclusivamente come rapporti fra autorità centrali ed il riconoscimento, al contrario, di un criterio più efficiente di rapporti fra autorità decentrate.

Al fine dell'effettiva comprensione degli atti, inoltre, è prevista la notifica nelle lingue ufficiali dell'Unione, con ciò superando il principio, contenuto nella convenzione del 1965 che prevedeva l'esclusivo utilizzo come lingua ufficiale di quella inglese o francese. Uno dei punti più importanti della convenzione è sicuramente rappresentato dal momento di effettività della notifica, cioè dalla data. Il punto costituiva una delle lacune più evidenti della convenzione del 1965, il nuovo accordo prevede che la data è quella stabilita dalla legge interna dello Stato ricevente, ma se la notifica è soggetta ad un termine di decadenza, l'atto s'intende perfezionato al momento della consegna, se così è previsto dallo Stato richiedente.

Su questo punto, in ogni modo, la convenzione fa salva per ciascuno Stato la possibilità di formulare una riserva sull'applicazione dell'articolo.

In ogni caso, uno dei punti più importanti della convenzione in esame è costituito dall'articolo 17, che attribuisce alla

Corte di giustizia delle Comunità europee la competenza a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione, secondo quanto disposto dal protocollo adottato con atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 maggio 1997.

Prevedere l'attribuzione del potere di interpretazione della convenzione in capo alla Corte di giustizia costituisce, evidentemente, un necessario strumento per giungere ad un sistema armonizzato, soprattutto relativamente all'attuazione pratica del contenuto degli accordi.

È evidente che la firma di un accordo fra Stati finisce per avere un'importanza notevolmente attenuata nel caso in cui i singoli Stati, attraverso un processo interpretativo, possono notevolmente condizionare la pratica attuazione degli accordi.

Una novità rilevante, inoltre, è contenuta nell'articolo 22 sulla protezione delle informazioni. Nella convenzione del 1965, infatti, non esisteva alcuna norma relativa alla difesa dei dati personali.

Un aspetto rilevante, infine, del provvedimento è costituito dall'ampliamento nell'ambito degli atti oggetto di notifica. Se, infatti, la convenzione del 1965 limitava l'applicazione agli atti extragiudiziari promananti da pubblica autorità, tale limite scompare fino a comprendere nell'ambito dell'applicazione anche gli atti privati.

L'apertura di un mercato comune europeo comporta inevitabilmente l'instaurazione di rapporti economici e commerciali fra persone fisiche e giuridiche appartenenti sempre più spesso a paesi diversi. È inoltre necessario considerare che in tutto il mondo, e soprattutto in Europa, si assiste al continuo aumento della domanda giudiziale. Infatti, la consapevolezza crescente da parte dei cittadini dei propri diritti comporta sempre più la richiesta di vederli riconosciuti, con ciò determinando sempre più una vera e propria giurisdizionalizzazione dell'interesse dei rapporti.

Dinanzi ad una domanda giudiziaria crescente e ad un concreto intensificarsi delle relazioni e dei rapporti fra soggetti appartenenti a paesi diversi, si rende

necessaria una forma di semplificazione delle procedure giudiziarie. Il punto più rilevante per l'approdo del processo di unificazione non può che essere costituito dalla armonizzazione delle legislazioni, soprattutto civili e commerciali; ma accanto a tale progetto più ambizioso è necessario anche provvedere con urgenza a predisporre una serie di misure concrete volte a rendere efficiente la macchina giudiziaria, evitando qualsiasi forma di burocratizzazione e, al contrario, semplificando al massimo le procedure.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5446)**

PRESIDENTE. L'onorevole Niccolini ha facoltà di replicare.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, condivido l'opinione del relatore che, malgrado qualche incertezza che si è manifestata in Commissione, il provvedimento di ratifica debba essere approvato, anche per le considerazioni che ha testé svolto l'onorevole Previti a proposito dell'importanza di questo atto.

Raccoglio anche l'indicazione formulata dall'onorevole Previti e cioè che ciò ci deve spingere ad accelerare il processo di semplificazione delle procedure per il rafforzamento della giustizia nel nostro paese.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 3429 —
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
il Governo della Repubblica Italiana e
il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina**

sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (5450) (9,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5450)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Olivo.

ROSARIO OLIVO, *Relatore.* Signor Presidente, la ratifica da parte della Camera dei deputati dell'accordo in oggetto, già approvato dal Senato della Repubblica, non è soltanto opportuna, ma urgente.

L'accordo intende regolare il trasporto dei viaggiatori sia nei territori di reciproca competenza che in transito, nel quadro di una casistica scaturita da un'esperienza concreta che si era venuta verificando senza regole pattuite e, quindi, con notevoli ostacoli e ritardi, oltre che rischi.

Per queste ragioni l'accordo costituisce non soltanto un'apertura allo scambio delle persone e delle merci, sia pure con gradualità e con una normativa di riferimento prefissata nel quadro della collaborazione pacifica europea anche con nazioni non facenti parte dell'Unione, ma anche una garanzia per chi viaggia, che è quanto mai opportuna. Infatti, l'accordo stabilisce specifici requisiti di garanzia per l'idoneità dei veicoli, la capacità e profes-

sionalità dei conducenti, l'assicurazione dai rischi — non soltanto dei soggetti interessati, ma anche verso terzi —, la prevenzione degli abusi, consentendo l'iniziativa di assicurare il trasporto di persone e merci ove, per la vastità del territorio, non esistano mezzi ferroviari adeguati.

La formazione di una commissione mista, composta dai rappresentanti delle autorità competenti delle parti contraenti e con le competenze previste dall'articolo 28 dell'accordo, dà garanzia non soltanto della realizzazione di esso, ma anche della flessibilità necessaria ad assicurare lo sviluppo sempre più auspicato delle relazioni economiche, sociali, culturali e turistiche.

Per favorire tali scambi si prevede un'esenzione dai diritti doganali non soltanto per i veicoli che assolvono una funzione di navetta, ma anche per gli oggetti necessari ai bisogni personali e alle normali esigenze di viaggio per la durata del soggiorno nel territorio del paese dell'altra parte contraente, così come è previsto l'esonero dai diritti doganali e dalle tasse di entrata di benefici e provviste destinate all'uso personale.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'accordo, essa prevede un onere valutato in 17 milioni di lire per ciascuno degli anni che vanno dal 1999 al 2001, mentre la legislazione interna non avrà bisogno di alcun adattamento in seguito all'entrata in vigore del disegno di legge.

Invitando l'Assemblea, a nome della III Commissione, che l'ha licenziata all'unanimità, ad approvare al più presto la ratifica del presente accordo, esprimo la convinzione che esso porterà benefici assai superiori alle tasse doganali non pagate, nell'ambito della collaborazione che l'Italia deve poter offrire all'amica Ucraina per l'avvio di una piena libertà di movimento delle persone e delle merci, già in vigore da tempo nei paesi dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Rinunzio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3513 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato ed appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (5453) (ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato ed appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi del comma 15 dell'articolo 79 del regolamento.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 5453)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Francesca Izzo.

FRANCESCA IZZO, *Relatore*. Signor Presidente, quello in esame è un accordo bilaterale che sostituisce un analogo accordo precedente stipulato a Sorrento nel 1967 e ratificato nel 1968. Sia l'Italia che la Gran Bretagna già si avvalgono di uno strumento multilaterale, cioè la convenzione europea di coproduzione cinematografica promossa dal Consiglio d'Europa, ma l'accordo in esame nasce dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo in seguito alle evoluzioni legislative sia a livello nazionale che internazionale nel settore cinematografico e anche in seguito all'ampliamento del mercato.

L'accordo è una parte di una serie di accordi (venerdì 17 settembre la Camera ha esaminato un'analogo ratifica con la Nuova Zelanda) che mirano a favorire lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra l'Italia ed altri paesi, cercando di facilitare la produzione in comune di film attraverso sovvenzioni pubbliche. Con il sistema delle coproduzioni infatti si sostiene la produzione di film europei e nel contempo si cerca di allargare la quota di mercato.

L'accordo consta di dieci articoli e di un allegato, che costituisce parte integrante dell'accordo, e di un'appendice. I vari articoli delineano le autorità competenti nei due paesi che devono mettere in atto l'accordo: per l'Italia è il dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 3 stabilisce che i film in coproduzione godranno di tutti i vantaggi previsti sia dall'Italia che dalla Gran Bretagna per i film considerati nazionali.

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli. I primi due riguardano l'autorizzazione, la ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca le norme di copertura, che ammontano a 21 milioni di lire per ciascuno degli anni che vanno dal 1999 al 2001.

La relazione tecnica specifica che tale onere copre le spese di missione per sei funzionari italiani a Londra per tre giorni.

La Commissione ha approvato all'unanimità l'accordo e si augura che anche l'Assemblea faccia altrettanto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si riconosce nella relazione svolta dalla onorevole Francesca Izzo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3716 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO – su la Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 e a Roma il 13 marzo 1998 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (5812) (ore 9,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO – su la Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 e a Roma il 13 marzo 1998, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi del comma 15 dell'articolo 79 del regolamento.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 5812)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un accordo che non possiamo assolutamente non ratificare. Circa un anno e mezzo fa, si tenne a Roma la conferenza internazionale delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale: fu un avvenimento di portata storica e di grande interesse a livello internazionale e mondiale. Esso va collegato ad una serie di avvenimenti che, purtroppo, hanno reso imprescindibile questo tipo di intervento da parte degli Stati del mondo.

L'accordo di cui si propone la ratifica si riferisce alla conferenza di cui ho parlato e all'accordo, firmato prima a New York e poi a Roma, in cui si è previsto lo svolgimento della conferenza stessa. Esso contiene un dettagliato e articolatissimo sistema di previsione di quanto sarebbe dovuto avvenire e che, effettivamente, ha avuto luogo circa un anno e mezzo fa.

A questo punto, ritengo che questo ramo del Parlamento — così come ha già fatto il Senato — debba approvare quanto prima il disegno di legge di ratifica, per chiudere un capitolo di storia italiana già accaduto e già archiviato e che, comunque, ha lasciato una traccia importante in campo internazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le considerazioni svolte dal relatore e si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.

CESARE PREVITI. Signor Presidente, l'istituzione della Corte penale internazionale rappresenta un indubbio ed importante successo per la diplomazia e la democrazia italiana. Appare, quindi, as-

solutamente legittimo che il nostro paese, dopo aver ospitato la conferenza intergovernativa del luglio 1998 dedicata all'approvazione dello statuto della Corte, si appresti ora ad ospitare anche la conferenza internazionale istitutiva. Naturalmente, lo dovrà fare a proprie spese, assicurando le modalità, le regole e i privilegi previsti dall'ordinamento internazionale per il sistema delle Nazioni Unite.

Per l'organizzazione della nuova conferenza saranno, quindi, utilizzate le sedi romane della FAO e l'agenzia ONU per lo sviluppo dell'alimentazione e la lotta alla fame, in quanto la conferenza istitutiva si terrà, appunto, nella nostra capitale.

L'accordo ed il testo che abbiamo all'esame prevedono gli stanziamenti necessari e adottano le regole e le norme coerenti con le modalità di una conferenza ONU.

L'istituzione di un organo permanente della giurisdizione internazionale di tutela dei fondamentali diritti umani appare una grande conquista, non solo del nostro paese, ma della comunità internazionale delle democrazie. Le recentissime vicende dei crimini contro l'umanità perpetrati nel Kosovo e a Timor Est — sebbene nel primo caso sia, comunque, in azione un organo giurisdizionale *ad hoc*, ovvero, il tribunale internazionale dell'Aja sui crimini nell'ex Jugoslavia — stanno drammaticamente confermando la necessità e l'urgenza di una Corte penale permanente.

È assolutamente indispensabile, tuttavia, fare alcune brevissime annotazioni. In particolare, vorrei sottolineare come alcune norme previste dallo statuto della Corte — che il nostro paese ha già approvato — interferiscano direttamente con l'ordinamento giuridico interno: mi riferisco, ad esempio, al rapporto tra la discrezionalità del pubblico ministero della Corte internazionale e la piena applicazione dei principi del giusto processo nell'ordinamento della Corte stessa. Sorge, quindi, un piccolo dubbio: questi principi sacrosanti della civiltà giuridica liberale dell'occidente valgono per i delitti di genocidio, di stupro etnico ed i crimini contro l'umanità, insomma contro i delitti

della ferocia nazista e dei suoi nipotini di tutti i colori e non valgono, invece, per l'ordinamento interno della Repubblica italiana. Sembra una bella contraddizione, che è veramente pesante da tollerare per la nostra democrazia (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5812)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.*
Rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RINO SERRI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

Si tratta, infatti, dell'accordo per la celebrazione, in sede FAO, della conferenza istitutiva della Corte penale internazionale.

Per quanto riguarda le altre osservazioni di merito che in parte ha svolto ora l'onorevole Previti, non è forse questa la sede, né ho io la competenza per interloquire su tali punti.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3728 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (5813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato del Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997, che la III Commissione (Esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 5813)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Niccolini.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore f.f.*
Signor Presidente, evidentemente sono l'uomo del venerdì mattina e del lunedì pomeriggio!

Come ella ha già ricordato, questo provvedimento è stato già approvato dal Senato ed anche qui alla Camera, in Commissione esteri, ha ricevuto l'unanimità dei consensi. Esso rientra in un grande quadro di valorizzazione della cultura italiana in senso lato, intesa anche come strumento di rapporti, in grado di favorire anche interscambi commerciali. Mi riferisco alla diffusione della cultura italiana nel mondo ed in particolare in quelle Repubbliche ex sovietiche che guardano con speciale interesse all'Europa e soprattutto all'Italia.

L'accordo in questione, che è stato siglato a Kiev già due anni fa, prevede un'ampissima serie di rapporti, i quali non possono che favorire, come dicevo, l'interscambio tra l'Italia e l'Ucraina. Desidero solo citare alcuni punti, per dimostrare quanto ampio sia l'accordo, che spazia dal cinema (facendo riferimento ai rapporti tra artisti ed alla partecipazione a festival) ad associazioni culturali, ad istituzioni scolastiche, alla lingua, alla letteratura ed ai rapporti tra le università, in modo che si giunga ad un riconosci-

mento reciproco dei titoli di studio. Esso si occupa anche della cooperazione scientifica e tecnologica, di sanità, agricoltura e biotecnologie, prevedendo scambi di professori e ricercatori esperti. Grande rilievo, inoltre, viene dato alla collaborazione in campo archeologico. Viene preso in considerazione anche il settore scolastico, quindi i rapporti tra scuole e giovani, nonché sport, vita politica ed economica, archivi, biblioteche, e così via. Si tratta, insomma, di un accordo di vastissima portata, il quale non può che incontrare il favore di tutto il Parlamento. La Commissione esteri, come ho già ricordato, lo ha approvato all'unanimità ed altrettanto auspico faccia l'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RINO SERRI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 27 settembre 1999, alle 15,30:

1. — *Discussione della proposta di legge:*

SPINI ed altri: Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volonta-

rio femminile (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2970-B).

— *Relatore:* Albanese.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 3547-bis — Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (6070).

— *Relatori:* Trantino per la maggioranza; Rivolta di minoranza.

La seduta termina alle 9,50.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 23 settembre 1999, nell'intervento del deputato Amedeo Matacena:

a pagina 56, seconda colonna, alla ventitreesima riga, le parole: « su la » si intendono sostituite con la parola: « sulla »; alla ventottesima riga, il nome « Mammoliti » si intende sostituito dal nome « Gulli »;

a pagina 57, prima colonna, alla sedicesima riga, dopo la parola: « processo » aggiungere la parola: « credo ».

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 12,15.